

CITTÀ DI TORINO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 138  
approvata il 22 giugno 2015

**DETERMINAZIONE:** SITO CODICE ANAGRAFE N. 2337. ITALGAS, VIA TROFARELLO, 10 TORINO. ACCOGLIMENTO PARZIALE PROROGA E SOLLECITO ADEMPIMENTI URGENTI.

**Vista** la determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 221 del 14/10/2014 con cui sono stati approvati l'analisi di rischio ed il progetto di messa in sicurezza operativa per il sito in oggetto. In tale atto, al punto 3) del dispositivo si individuava nel 31/05/2015 la data per l'ultimazione degli interventi approvati e veniva fatto divieto di utilizzo delle aree verdi oggetto di messa in sicurezza operativa a scopo ricreativo fino al termine dei lavori e al punto 9) del dispositivo si richiedeva che le aiuole, non oggetto dell'intervento, fossero dotate di recinzione e cartellonistica che impedissero l'accesso delle persone.

**Vista** la lettera prot. 3477 dell'8/05/2014 con cui il Servizio scrivente aveva imposto preventivamente il succitato divieto nei confronti di Italgas, proprietaria dell'area.

**Vista** la lettera prot. 7946 del 16/10/2014 con cui il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inoltre segnalato alla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Servizio Contratti Attivi del Comune di Torino, la necessità di vietare l'utilizzo a scopo ricreativo anche delle aree verdi di proprietà comunali date in concessione alla Società CH4 Sporting, fino al completamento delle opere di messa in sicurezza operativa.

**Vista** la lettera prot. 9205 del 26/11/2014, a seguito della precedente nota, con cui la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, Servizio Contratti Attivi del Comune di Torino ha disposto nei confronti di CH4 Sporting Club espresso divieto di esercitare ogni tipo di attività sportiva e/o ricreativa o di coltura sulle aree verdi scoperte oggetto di possibile contaminazione, fino a data da definirsi.

**Vista** la lettera prot. 15026DEF0025 del 26/01/2015 (ns. prot. 1032 dell'11/02/2015) con cui Italgas ha constatato la mancata ottemperanza da parte di CH4, affittuario dell'area, al

divieto di utilizzo delle aree a scopo ricreativo, di cui alla nostra lettera citata prot. 3477 dell'8/05/2014, rinnovando la diffida a non utilizzare le aree verdi a scopo ricreativo e ad inibirne l'accesso.

**Vista** la nota prot. 15091DEF0115 dell'1/04/2015 (ns. prot. 2744 del 10/04/2015) con cui Italgas ha richiesto al Servizio scrivente proroga di 1 anno per l'ultimazione degli interventi di bonifica, rispetto al termine del 31/05/2015.

**Vista** la nota prot. 2812 del 14/04/2015 con cui il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali scrivente ha richiesto parere in merito alla possibilità di concessione della proroga ad ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino.

**Visto** il parere, **allegato**, prot. 44600 del 29/05/2015 (ns. prot. 4467 del 5/06/2015) in cui ARPA Piemonte ha evidenziato l'insufficienza dei provvedimenti di interdizione o di messa in sicurezza delle aree verdi, in luoghi frequentati da bambini in particolare nel periodo estivo, e al contempo evidenziato che le motivazioni del ritardo dei lavori, non ancora iniziati, imputate ai "continui aggiornamenti del progetto esecutivo volti a rispettare le procedure tecniche e legislative per la gestione dei rifiuti", come dichiarato da Italgas, non sufficienti, visto il carattere di urgenza e indifferibilità di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

**Considerato** che alla data odierna la Città Metropolitana di Torino non ha espresso pareri.

**Visto** che agli atti del Servizio scrivente non risultano comunicazioni in merito alle misure di sicurezza temporanee adottate per le aree verdi, e che dalla corrispondenza intercorsa e citata se ne può desumere il contrario.

**Ritenuto**, da quanto sopra riassunto, che non vi siano i presupposti sanitario-ambientali per concedere la proroga di un anno, visto che l'attività del sito prosegue e, data la tipologia di attività svolta (circolo ricreativo) soprattutto nel periodo estivo, espone i frequentatori a potenziali rischi sanitari.

**Ritenuto** necessario imporre nel più breve tempo possibile l'interdizione dell'uso delle aree verdi e opportuno richiedere l'avvio degli interventi di messa in sicurezza operativa e di bonifica non oltre il termine della corrente stagione estiva e quindi accogliere soltanto parzialmente la richiesta di proroga di Italgas.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4<sup>a</sup>, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

### **DETERMINA**

- 1) **di richiedere** alla società Italgas, Largo Regio Parco 9, Torino, di provvedere, **entro 10 giorni lavorativi** dal ricevimento del presente atto, alla interdizione all'uso di tutte le aree verdi ricadenti nel sito in oggetto, nella parte di proprietà, mediante apposite recinzioni o misure analoghe, al fine di impedirne l'accesso ai frequentatori dell'area, trasmettendo tempestivamente al Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino e Arpa Piemonte la documentazione attestante la realizzazione di tali interventi urgenti e indifferibili;
- 2) **di concedere** proroga parziale all'avvio degli interventi di messa in sicurezza operativa e bonifica, che dovranno iniziare **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente atto e concludersi nei termini previsti dal progetto approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 221 del 14/10/2014;
- 3) **di richiedere** la trasmissione agli enti Comune di Torino, ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino, con un preavviso di almeno **7 giorni lavorativi**, di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica;
- 4) **di trasmettere** agli Enti, **entro 30 giorni** dalla fine degli interventi di bonifica, una planimetria in formato .dwg georeferita delle aree oggetto di messa in sicurezza operativa o bonifica;
- 5) **di avvertire** che l'inottemperanza ai punti 1) e/o 2) del presente atto, verificata dagli Enti di controllo (ARPA Piemonte e Città Metropolitana di Torino), potrà comportare segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 257 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) **di trasmettere** la presente determinazione a Italgas e per conoscenza a CH4 Sporting Club, Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte e Regione Piemonte;

- 7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 9) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.


Torino,



Il Dirigente

Area Ambiente

*Enrico Bayma*



Allegati:

Parere ARPA prot. 44600 del 29/05/2015 (prot. SATA 4467 del 5/06/2015)